



A Prefetto della Provincia di Bari

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

VISTA la nota prot. 98236 del 10/12/2024 con la quale il Segretario della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Molfetta, d'ordine del Presidente, ha inoltrato a questa Prefettura i Verbali nn. 5 e 6 del 5/12/2024 e n. 7 del 9/12/2024 relativi alle attività poste in essere dalla citata Sottocommissione in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30 del richiamato Testo Unico;

VISTO il Verbale n. 7 del 9/12/2024 adottato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Molfetta in sede di esame e valutazione delle attività svolte dall'Ufficiale Elettorale del Comune di Molfetta, ex art. 16 del Testo Unico, in sede di Revisione Semestrale delle Liste Elettorali e Formazione degli Elenchi, predisposti in conformità all'art. 8 del T.U., dei cittadini da proporre per l'iscrizione e per la Cancellazione, giusta Verbale dell'Ufficiale Elettorale n. 43 del 7/10/2024;

PRESO ATTO che la citata Sottocommissione Elettorale, all'unanimità, **non ha approvato** le operazioni di cui al Verbale dell'Ufficiale Elettorale n. 43 del 7/10/2024, per non aver, il Sindaco di Molfetta, ottemperato all'espletamento delle attività richieste dall'art. 18 del più volte citato Testo Unico;

RILEVATO che la "**pubblicazione**" prescritta dal citato art. 18, giusta quanto disposto dal comma 1 del successivo art. 19, "**tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale [l'Ufficiale Elettorale] ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali**"; e che nei confronti di "**coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale [l'Ufficiale Elettorale], indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco.**

La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.";

RILEVATO, altresì, che l'inottemperanza alle richiamate disposizioni normative, di fatto, ha impedito a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter ricorrere, giusta la previsione di cui all'art. 20 del più volte richiamato T.U., alla Commissione Elettorale Circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale;

RICHIAMATO l'art. 7 del citato T.U. il quale dispone che "**L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4.**

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.";



A Prefetto della Provincia di Bari

RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 52 del T.U., a norma del quale è prevista la personale responsabilità del Sindaco o di chi ne esercita le funzioni, dell'Ufficiale elettorale, dei componenti delle Commissioni Elettorali Circondariali ed i rispettivi Segretari, ove non compiano con regolarità gli adempimenti loro assegnati;

RILEVATO che, il successivo art. 53 dispone che *"In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti (...), il prefetto delega un suo commissario.*

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune."

VALUTATO, pertanto, di dover procedere con urgenza all'espletamento delle attività di cui ai richiamati artt. 18 e 19 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, onde portare a conclusione, presso il Comune di Molfetta, il procedimento di Revisione Semestrale delle Liste Elettorali e Formazione degli Elenchi, predisposti in conformità all'art. 8 del T.U., dei cittadini da proporre per l'iscrizione e per la Cancellazione.

VISTI gli artt. 54 e seguenti del Titolo VI - Disposizioni penali del richiamato Testo Unico,

DECRETA

la Sig.ra Chiara BUONSANTO, Funzionario in servizio presso la Prefettura di Bari, in sostituzione del Sindaco di Molfetta, è incaricata, di recarsi presso il Comune per dare esecuzione agli adempimenti di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, prodromici alla definizione delle attività connesse alla seconda Revisione Semestrale delle Liste Elettorali.

Ad avvenuta ottemperanza, vorrà dare atto degli adempimenti eseguiti, allo scrivente, nonché all'Ufficiale Elettorale del Comune di Molfetta, e alla Sottocommissione Elettorale Circondariale territorialmente competente, onde consentire loro l'adozione degli atti susseguenti utili alla definizione del procedimento.

Con separato provvedimento sarà determinato il compenso da corrispondere alla predetta funzionaria che ai sensi dell'art. 53 del richiamato T.U. sarà posto a carico del Comune di Molfetta.

Il presente provvedimento è inviato al Sindaco di Molfetta, al Procuratore della Repubblica di Trani, ai Presidenti della Commissione Elettorale Circondariale di Bari e Sottocommissione Circondariale di Molfetta.

Il Segretario Generale del Comune di Molfetta è incaricato della notifica del presente provvedimento al Sindaco.

Bari, (data protocollo)

Il Prefetto
(Russo)